

Comune di Carasco

(Provincia di Genova)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
N° 55/12

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Vista la domanda presentata dal Sig. Vallarino Ivano, in qualità di Amm.re Unico della Società Ecopower S.r.L., in data 12/11/2012 prot. 10914;
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Visto l'art. 30. comma 3, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche;

ATTESTA

che ai sensi delle disposizioni contenute nella variante integrale al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale Ligure n. 340 del 15.03.1985, i terreni sotto elencati hanno le seguenti rispettive destinazioni:

Foglio	**6**	**Mapp.**	**3**	**zona Z.A.P. 12**
Foglio	**6**	**Mapp.**	**6**	**zona Z.A.P. 12**
Foglio	**6**	**Mapp.**	**95**	**zona Z.A.P. 12**
Foglio	**6**	**Mapp.**	**134**	**zona Z.A.P. 12**

Art. 6-9) Z.A.P. – zona 12

Zona agricola produttiva

Intervento diretto mediante Concessione.

La zona agricola produttiva è indicata nella planimetria di P.d.F. in scala 1:5000 con fondo chiaro e le lettere z.a.p.

Nella suddetta zona sono ammesse:

a) ristrutturazioni dell'esistente con aumento di volume, purché l'intervento non ne comporti il cambio della destinazione d'uso.

Nel caso di ristrutturazione è consentita la sopraelevazione del tetto fino a un massimo di mt. 1.00, allo scopo di portare l'altezza interna dei piani al minimo regolamentare e di consentire il miglioramento igienico dei locali.

Sono consentiti inoltre ampliamenti motivati esclusivamente da esigenze di carattere igienico per una volumetria non superiore al 20% degli edifici di volume inferiore ai

200 metri cubi, aumentabili del 10% della volumetria residua per gli edifici di volume compreso tra i 200 e i 500 metri cubi.

Gli ampliamenti verranno regolamentati dalle norme del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dagli edifici.

Per le distanze dalle strade valgono i dispositivi di cui al punto b).

b) Edificabilità sui fondi liberi mediante concessione singola, per residenze, piccoli laboratori artigianali. negozi, ecc..

Nella zona si può edificare asservendo alle costruzioni lotti tangenti al lotto su cui si intende edificare (purché i lotti non tangenti siano in zona agricola produttiva, ad una distanza non superiore ai ml. 500 dal perimetro del lotto su cui si intende edificare e sul fondo su cui deve insistere la costruzione non potrà essere superato l'indice di fabbricabilità di 0.50 mc./mq.).

- indice di fabbricabilità fondiario 0.03 mc/mq.
- distanza dalle strade pubbliche carrabili
  (vedi D.M. 1404 del 1° Aprile 1968)
- distanza dalle strade pubbliche pedonali 1,50 ml
- distanza dai confini 6,00 ml
- distanza dalle costruzioni 12,00 ml
- altezza delle costruzioni 6,50 ml
- piani fuori terra n° 2

c) Strutture di servizio alla conduzione dei fondi agricoli.

Nella suddetta zona non sono soggetti al rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario, pur dovendo sottostare alle norme igienico-sanitarie e alla normativa descrittiva al punto b) per quanto riguarda le distanze dalle strade pubbliche carrabili e pedonali, dai confini e dalle costruzioni, tutti i manufatti realizzati per scopo produttivo.

Gli ampliamenti previsti al punto a) non sono soggetti al rispetto della distanza dalle strade pubbliche previste al punto b) (vedi D.M. n° 1404 del 1°/04/1968) nel caso in cui tra le strade suddette e l'aumento di volume richiesto si trovi la costruzione per la quale viene richiesta la concessione di ampliamento.

ASSETTO INSEDIATIVO

Foglio	6	Mapp.	3	ANI-MA
Foglio	6	Mapp.	6	ANI-MA
Foglio	6	Mapp.	95	ANI-MA e **ID-MO-A**
Foglio	6	Mapp.	134	ANI-MA e **ID-MO-A**

Art. 52 - Aree non insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANIMA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

3bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B alla l.r. 9 Aprile 1985 n. 16.

Art. 46 - Insediamenti Diffusi

Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (ID-MO-A)

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui attenersi.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell'insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.

3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma dei suo carattere diffuso.

Si da atto, ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000 n° 353, che i terreni su

Foglio	6	Mapp.	3
Foglio	6	Mapp.	6
Foglio	6	Mapp.	95
Foglio	6	Mapp.	134

(X) **non risultano**
( ) risultano in parte
inseriti in zone il cui soprassuolo boschivo è stato danneggiato o distrutto dal fuoco.

Si fa presente che le delimitazioni di zona del suddetto Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico hanno valore indicativo in quanto desunte da cartografie in scala 1:25.000. La S.V. ai sensi dell'art. 5, 5° comma della normativa di detto Piano potrà richiedere agli Uffici Regionali una più esatta delimitazione delle zone stesse. Si fa presente che la certificazione riguarda esclusivamente vincoli di carattere urbanistico e non quelli imposti da leggi statali o regionali per la tutela dei beni di interesse storico, paesaggistico, idrogeologico, ecc..
Il presente certificato si rilascia in carta resa legale per gli usi di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche.

Carasco, 22 novembre 2012

Il Responsabile dell'Area
(geom. Antonio Corrao)